



CAPITOLATO TECNICO

**PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO
A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE**

1. PREMESSA E DEFINIZIONI

Il presente Capitolato tecnico disciplina gli aspetti tecnici della fornitura del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente e degli ulteriori servizi accessori specificati nel presente Capitolato.

Definizioni

Nel Capitolato Tecnico con il termine "autovettura" o "autoveicolo" si intende l'oggetto del servizio di noleggio, utilizzato da AdP per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di sua competenza.

Con il termine "Fornitore" si intende la società Affidataria.

Con il termine "Società Contraente" si intende Aeroporti di Puglia SpA che emette l'Ordinativo di Fornitura.

Con il termine "Conducente" si intende la persona fisica che utilizza l'autoveicolo.

Con il termine "Ordinativo di Fornitura" si intende il documento con il quale la Società contraente manifesta la volontà di usufruire dei servizi indicati nel presente Capitolato.

Con il termine "Contratto di noleggio" si intende il singolo rapporto contrattuale di noleggio che intercorre tra Fornitore e la Società Contraente a seguito dell'Ordinativo di Fornitura.

Con il termine "Centro dedicato" si intende il luogo indicato dal Fornitore per l'erogazione di uno dei servizi espletati dal medesimo.

Con il termine "Centro di servizio" si intende il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza.

Con il termine "Manuale Operativo" si intende l'insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il Conducente e/o deve seguire per fruire dei servizi di cui al presente Capitolato tecnico, il cui contenuto dovrà essere riunito in un testo articolato per argomenti, di veloce e facile consultazione, che dovrà essere contenuto all'interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo.

Con il termine "giorno lavorativo" si intende un giorno feriale di 8 ore lavorative, con esclusione del sabato e della domenica.

2. OBBLIGHI DELLA SOCIETA' COMMITTENTE IN RELAZIONE ALL'USO DEGLI AUTOVEICOLI

Gli autoveicoli saranno sempre condotti con la diligenza e la cura del "buon padre di famiglia".

Gli autoveicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del codice della strada ed assumendosi AdP qualsiasi conseguenza per eventuali infrazioni.

Gli autoveicoli non saranno adibiti a trasporto di persone e/o merce in contrasto con quanto previsto dal libretto di circolazione e da quello di "Uso e Manutenzione".

Lo strumento contachilometri non sarà manomesso e/o danneggiato e sarà cura di AdP avvisare tempestivamente il Fornitore in caso di guasto o malfunzionamento.

Gli autoveicoli in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa.

Eventuali multe notificate al Fornitore non saranno da questi pagate ma saranno trasmesse ad AdP che provvederà, nei termini di legge, al relativo pagamento esonerando il Fornitore da qualsiasi incombenza in tal senso.

Gli autoveicoli non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi natura o per percorsi fuori strada.

AdP non apporterà modifiche agli autoveicoli.

ADP sarà custode dell'autoveicolo assumendosi l'obbligo della migliore conservazione e manutenzione dello stesso. Non potrà concederlo in pegno o garanzia e non permetterà che sia sottoposto a pignoramento.

AdP si obbliga ad osservare tutte le istruzioni del "Manuale Operativo", in dotazione su ciascun autoveicolo in noleggio.

In caso di furto, AdP provvederà sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia da inviare entro 48 ore al Fornitore unitamente alle chiavi in dotazione (compresi, se consegnati, la chiave master per le duplicazioni e/o la

documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e telecomando antifurto (se previsto) del veicolo.

3. DURATA

La fornitura di autovetture a noleggio avrà la durata di mesi 36 (trentasei) dalla data di attivazione del servizio formalizzata mediante apposito verbale.

4. QUANTITATIVI

Il servizio dovrà essere assicurato con la consegna di n. 13 autovetture, le cui caratteristiche sono riportate successivamente. AdP, per motivate esigenze, si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il numero di autovetture, con l'applicazione delle medesime condizioni contrattuali offerte dal fornitore.

La Società affidataria potrà indicare una eventuale società terza di noleggio nel caso in cui il contratto debba essere sottoscritto con quest'ultima, ferma restando la responsabilità della offerente, in caso di aggiudicazione, nei confronti di AdP per la gestione del servizio.

5. SERVIZI INCLUSI NEL CANONE

Il servizio di noleggio delle autovetture dovrà essere comprensivo di versamento della tassa di possesso, manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, tassa di circolazione, gestione sinistri e soccorso stradale, fornitura di autovetture sostitutive ed altri servizi indicati nel Capitolato tecnico.

Tutte le autovetture fornite dovranno essere “nuovi di fabbrica” ed in perfette condizioni di meccanica e di funzionamento; le stesse dovranno essere coperte dalla garanzia del produttore, con esonero della Aeroporti di Puglia S.p.A. da qualsiasi responsabilità derivante da difetti, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi, o da altri inadempimenti.

Le autovetture offerte dovranno essere pronte all'uso. Saranno a carico della società aggiudicataria le spese per le pratiche ed immatricolazione, così come l'assolvimento degli oneri derivanti dalla normativa fiscale in materia di tassa di proprietà per tutta la durata del noleggio, che si intenderà ricompresa nel canone mensile. I veicoli offerti dovranno rispettare le norme europee vigenti, nonché le norme, i regolamenti ed il Codice della Strada italiani in vigore.

Il canone dovrà intendersi comprensivo anche del servizio di sostituzione pneumatici summer/winter.

6. TERMINI DI CONSEGNA

Il Fornitore si impegna a consegnare gli autoveicoli entro:

30 giorni dalla comunicazione di Affidamento del servizio

La consegna avverrà a seguito di specifico ordinativo di fornitura che potrà essere emesso per gruppi o per singolo veicolo. Nel caso in cui, per cause non imputabili al Fornitore, le singole autovetture non fossero pronte alla consegna, il Fornitore si impegna a consegnare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di affidamento del servizio, auto sostitutive di categoria analoga a quelle scelte da AdP.

7. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOVEICOLI

Il Fornitore non dovrà quotare autoveicoli fuori produzione al momento di presentazione dell'offerta tecnica.

Nell'offerta tecnica dovrà indicare, il nome della casa costruttrice, la denominazione ufficiale del modello, l'allestimento e la versione, il tipo di alimentazione del veicolo.

Tutti gli autoveicoli noleggiati dovranno corrispondere al modello indicato dal Fornitore in sede di offerta.

Vengono di seguito riportate le caratteristiche tecniche. Tali caratteristiche, così come gli Allestimenti Obbligatori, sono tassative.

7.1 GLI AUTOVEICOLI

La fornitura prevede nr. 13 autovetture di piccola, media e grossa cilindrata con le caratteristiche di cui al presente capitolato.

Ogni autovettura dovrà essere munita di cambio automatico ed avere alimentazione diesel con la tipologia contrattuale 36mesi/100.000chilometri/triennio.

- **Tipologia 1: auto piccola - segmento B (tipo VW Polo, Citroen C3, Fiat Punto, Peugeot 208, ecc.);**
- **Tipologia 2: auto media – segmento C (Tipo Fiat 500L o X, VW Golf, Alfa Romeo Giulietta, Peugeot 308, Ford Focus, Audi A3, Mercedes classe B, ecc.);**
- **Tipologia 3: auto grande – segmento D (Tipo VW Passat/Tiguan, Opel Insignia, Skoda Octavia, Audi A4, Mercedes classe C, ecc.);**

Caratteristiche tecniche:

- Normativa ecologica: almeno EURO 6 e preferibilmente veicoli ibridi plug-in (PHEV - Plug-in Hybrid Electric Vehicles), che combinano un motore a combustione interna con uno o più motori elettrici e una batteria ricaricabile

Alimentazione: vedi sopra

Allestimenti obbligatori:

- servosterzo
- airbag lato guida
- airbag lato passeggero
- appoggiatesta anteriori e posteriori
- ABS
- climatizzatore
- chiusura centralizzata
- alzacristalli elettrici anteriori
- cinture di sicurezza anteriori e posteriori
- antifurto (immobilizer o migliorativo)
- doppi specchi retrovisori esterni
- autoradio e servizio bluetooth
- triangolo auto ferma conforme alle norme CE
- giubbino rifrangente conforme DM 30/12/2003

7.2 REQUISITI DI CONFORMITÀ

Gli autoveicoli dovranno essere “nuovi di fabbrica” in perfetta efficienza di meccanica e di carrozzeria. Gli autoveicoli saranno coperti da garanzia del produttore, con esonero della Aeroporti di Puglia S.p.A. da qualsiasi responsabilità derivante da difetti, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi, o da altri inadempimenti.

Gli autoveicoli dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia di antinquinamento sia a livello nazionale che europeo ed in particolare dovranno essere conformi almeno alla normativa europea vigente al momento della consegna.

Dovranno inoltre essere in regola con la normativa fiscale in materia di tassa di proprietà per tutta la durata del noleggio che si intenderà compresa nel canone mensile base.

Gli autoveicoli dovranno essere conformi a quanto stabilito nell'art. 35, comma 11, del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

nonché alla disposizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 2006/184192 del 6 dicembre 2006.

AdP potrà in ogni momento chiedere la sostituzione dell'autoveicolo qualora lo stesso abbia richiesto, negli ultimi dodici mesi consecutivi successivi alla consegna, almeno sei interventi di straordinaria manutenzione per malfunzionamenti al veicolo, non dovuti ad incuria del conducente dell’autoveicolo e ad usura, esclusi quelli resisi necessari a seguito di sinistri.

Gli autoveicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 10 chilometri, fatto salvo gli eventuali km necessari per la consegna.

In ogni caso, a prescindere che la garanzia sia riconosciuta dal costruttore, il Fornitore avrà l’obbligo di rendere il veicolo efficiente ed utilizzabile, fornendo tutti ed in ogni caso, i servizi previsti nel presente Capitolato.

7.3 VIZI DI FABBRICAZIONE

Qualora nei primi sei mesi dalla data di consegna un autoveicolo presenti ripetutamente un difetto di funzionamento tale da presupporre un vizio di costruzione e da compromettere il normale, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione, garantendo in ogni caso la prestazione contrattuale.

In caso di ritardo o inadempienza in ordine alla sostituzione dei veicoli che presentano difetti di fabbricazione si applicherà la penale indicata al **Punto 9**.

8. LUOGHI DI CONSEGNA E VERIFICA DELLA FORNITURA

Gli autoveicoli oggetto del presente Capitolato sono consegnati, resi su strada "franco destino", nelle località che saranno indicate da AdP almeno 30 (trenta) giorni solari prima della consegna. Nel caso in cui non sia possibile la consegna contemporanea di tutti gli autoveicoli specificati entro la data prevista, l'operatività dei singoli autoveicoli partirà dalla data di effettiva consegna, mentre i canoni decorreranno tutti da una data convenzionale fissata ponderando consegne e costi dei singoli autoveicoli consegnati.

Gli autoveicoli consegnati si intendono provvisti delle dotazioni base previste dalla casa costruttrice, nessun'altra inclusa, delle dotazioni accessorie richieste, del sistema di identificazione e della documentazione di legge per la regolare circolazione su strada.

L'idoneità, l'efficienza e la conformità di quanto consegnato a quanto richiesto si intenderanno accertate con la sottoscrizione di apposito verbale di consegna da parte del

committente.

La consegna dovrà avvenire nei giorni lavorativi (escluso il sabato) dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

I veicoli saranno ritirati da persona a ciò delegata da AdP che dovrà:

- constatare che i veicoli siano conformi all'Ordinativo di Fornitura emesso;
- controllare che siano dotati della documentazione di bordo composta da:
 - contrassegno e certificato assicurativo;
 - carta di circolazione;
 - manuale operativo;
- controllare che i veicoli siano dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista e consegnata), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza (se consegnata), doppiopulsante telecomando antifurto (se previsto);
- controllare che siano presenti gli attrezzi di emergenza ed il segnalatore di emergenza;
- constatare che non vi siano danni visibili;
- sottoscrivere per conto di AdP il verbale di consegna del Fornitore che conterrà almeno le seguenti informazioni:
 - descrizione veicolo, targa, telaio, colore;
 - presenza a bordo di quanto precedentemente elencato;
 - Km alla consegna;
 - data e ora consegna;
 - assenza di danni visibili.

Le copie del verbale di consegna saranno così distinte:

I copia: per il Fornitore

II copia: per AdP

Aeroporti di Puglia si riserva la facoltà di rifiutare gli autoveicoli che non corrispondono a quanto contrattualmente pattuito.

Il Fornitore è obbligato a ritirare immediatamente gli autoveicoli rifiutati ed a sostituirli con altre idonei, ovvero a provvedere ad eliminare le anomalie riscontrate entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi.

Tale fattispecie è considerata ritardata consegna ai fini dell'applicazione delle penali di cui al **Punto 9** con decorrenza dalla data del verbale.

9. PENALITÀ

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Capitolato saranno applicate le seguenti penali:

- a)* per inosservanza del termine di consegna degli autoveicoli sarà applicata una penale di €.400,00 (quattrocento) per giorno di ritardo naturale e consecutivo;
- b)* per inosservanza dei termini previsti per gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e per i controlli periodici sarà applicata una penale di €.100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo;
- c)* per inosservanza dei termini previsti per le riparazioni di carrozzeria sarà applicata una penale di €.100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo;
- d)* per inosservanza dei termini previsti per la messa a disposizione del veicolo sostitutivo nel termine stabilito sarà applicata la penale di €.50,00 (cinquanta) per ogni ora di ritardo naturale e consecutiva;

AdP procederà all'applicazione delle penali previa contestazione in forma scritta al Fornitore dell'inadempimento contrattuale da effettuarsi entro cinque giorni dalla data dell'inadempimento.

Il Fornitore potrà comunicare le proprie giustificazioni entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.

In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni non possano essere accolte troveranno applicazione le penali a decorrere dalla data di inizio dell'inadempimento.

Le penali saranno trattenute sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento e, in mancanza di queste, verranno recuperate con escussione della cauzione definitiva costituita dal Fornitore, con l'obbligo, per quest'ultimo, di reintegrare la stessa cauzione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta di AdP, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

10. TASSE E IMPOSTE GRAVANTI SUI VEICOLI

Qualunque tassa, bollo o imposta gravante sugli autoveicoli noleggiati è pagata a cura e spese del Fornitore per tutto il periodo di svolgimento del contratto.

I verbali per infrazioni al codice della strada eventualmente notificati al Fornitore dovranno essere notificati all'ADP.

11. CANONE DI NOLEGGIO

Il Fornitore **dovrà quotare**, come indicato nell'allegato "B" – Offerta economica - per il modello presentato nella singola categoria (B, C, D), **il canone annuo di noleggio** (IVA esclusa) riferito a ciascuna tipologia di veicolo per una **percorrenza chilometrica totale per il triennio di 120.000** (centomila), con franchigia del 10% compresa nel prezzo.

Il canone di noleggio decorre dal primo giorno del mese successivo alla consegna degli autoveicoli, secondo i termini di consegna previsti nel presente Capitolato.

12. COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE SINISTRI

Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo autoveicolo con compagnie di primaria importanza.

Il Fornitore dovrà fornire gli autoveicoli muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge, nonché delle garanzie sotto precisate:

- 1) Responsabilità civile verso i terzi compresi i trasportati con massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00, **senza franchigia**;
- 2) Guasti accidentali (Kasko), **senza franchigia**;
- 3) Furto e incendio totale o parziale dell'autoveicolo, compresa l'autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna: **senza franchigia**;
- 4) Eventi sociopolitici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli, **senza franchigia**;
- 5) Danni causati da ignoti, purché denunciati alle competenti Autorità Giudiziarie, **senza franchigia**;
- 6) Carta verde: le coperture assicurative dovranno avere validità, oltre che sul territorio nazionale, anche su quello Europeo (Paesi UE), Svizzera inclusa;
- 7) Copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti, **per i capitali garantiti di €.250.000,00 per il caso di morte e fino a €.250.000,00 per il caso di invalidità permanente** in linea con le vigenti disposizioni di legge emanate a favore dei conducenti dell'autoveicolo dello Stato.

La polizza furto non coprirà merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo dell'autoveicolo ed eventuali accessori e apparecchiature installate sull'autoveicolo da ADP. Ogni polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia alla rivalsa.

Tali condizioni si estendono anche alle vetture sostitutive.

In caso di assegnazione dell'autovettura da parte di AdP ad un proprio dipendente in uso promiscuo, tutte le suddette coperture assicurative sono estese anche ai familiari, sia come conducenti e sia come trasportati.

La gestione del sinistro dovrà essere effettuata dal Fornitore che dovrà assistere e guidare AdP nelle pratiche da intraprendere (ad es., compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, ecc.).

13. RETE DEI CENTRI DI SERVIZIO

Il Fornitore assicura la presenza di una rete di punti di assistenza con lui convenzionati (che nel presente Capitolo e negli altri atti vengono denominati "Centri di servizio") – da inserire all'interno di una scheda da denominare "Elenco Centri di servizio", con l'indicazione della denominazione, indirizzo, località e specializzazione – presso i quali gli autoveicoli noleggiati potranno fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici, o qualsiasi altro intervento necessario.

Il Fornitore dovrà assicurare la presenza sul territorio della Regione Puglia di appositi Centri di Servizio in grado di espletare i seguenti servizi:

- interventi meccanica;
- interventi elettrauto;
- interventi carrozzeria;
- interventi pneumatici;

In particolare, il Fornitore dovrà garantire un Centro di servizio, così come indicato sopra, nella città di Bari o entro una distanza di 20 km.

I Centri di servizio, operanti in un determinato luogo, dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi (escluso il sabato) nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9.00 e le ore 18.00).

Il Fornitore deve garantire un servizio di assistenza telefonico con numero verde in grado di indicare in modo tempestivo al conducente o all'ADP, il Centro di servizio più vicino, la sua localizzazione, l'orario di apertura, il numero telefonico, ecc..

14. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Sono a carico del Fornitore i controlli periodici, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria degli autoveicoli. Tutti i costi derivanti da tali interventi si intendono remunerati in modo forfetario dal canone di noleggio, con esclusione di quelli imputabili ad un uso improprio, senza che, riguardo agli stessi, il Fornitore possa reclamare alcunché nei confronti di ADP.

Ai fini del presente Capitolato, si intendono:

- a) per “*manutenzione ordinaria*”: il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici, dal Fornitore o comunque con frequenze tali da garantire l’efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza come ad es. candele, pasticche freni, filtri, olio e liquidi ecc.;
- b) “*manutenzione straordinaria*”: ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all’uso. Ad esempio, rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ecc.

Il Fornitore, nei casi di interventi di cui al punto **a)**, si impegna a far effettuare gli interventi entro le 24 ore solari successive (esclusi sabato, domenica e festivi) all'ora di consegna presso il Centro di Servizio.

Per il punto **b)** vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali non siano immediatamente disponibili od il lavoro sia particolarmente complesso.

La manutenzione dell'autoveicolo nel suo insieme sarà totalmente a carico del Fornitore fatto salvo quanto segue che sarà a carico di AdP:

- rabbocco olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei Centri di Servizio del Fornitore
- riparazione forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di Servizio del Fornitore;
- additivi particolari non richiesti dal costruttore;
- carburante;
- lavaggio interno ed esterno.

Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, AdP potrà provvedere direttamente ad eventuali piccole riparazioni (necessarie per garantire la fruibilità dell'autoveicolo con l'esclusione del rabbocco liquidi), in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di € 150,00 (centocinquanta) IVA esclusa. La spesa sostenuta da ADP assegnataria sarà rimborsata dal Fornitore, a presentazione fattura, intestata al Fornitore, da inviare entro 30 gg. dalla avvenuta riparazione.

I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo dovranno essere garantiti dal Fornitore in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso dell'autoveicolo su strada. In questi casi sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o a far rimpatriare l'autoveicolo.

Riparazioni di carrozzeria

Il Fornitore provvederà ad ogni riparazione di carrozzeria sia che questa si sia resa necessaria a causa di un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria come ad es. serrature, meccanismi alzacristalli, sedili, guarnizioni ecc, sia a causa di incidenti, sia passivi che attivi, che dovranno essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte di ADP, pena la non riparazione da parte del Fornitore.

L'autoveicolo sarà riparato presso le carrozzerie convenzionate del Fornitore (Centri di servizio). La riparazione dovrà essere effettuata a regola d'arte e in modo da escludere qualsiasi conseguenza negativa per ADP e per i suoi conducenti da questa delegati, dovuti a interventi male effettuati che rendono insicuro l'uso dell'autoveicolo.

Pneumatici

Il Fornitore deve provvedere alla sostituzione del treno di pneumatici summer/winter.

Il Fornitore deve provvedere agli interventi di equilibratura, di assetto geometrico (convergenza), di controllo pressione e di riparazione a seguito forature, che dovessero rendersi necessari.

Il Fornitore deve eseguire gli interventi di cui sopra entro 48 (quarantotto) ore naturali e consecutive dalla segnalazione stessa, ad eccezione degli interventi dovuti a seguito di foratura e controllo pressione che devono essere effettuati entro 4 (quattro) ore lavorative, successive e consecutive dalla segnalazione.

15. AUTOVEICOLO SOSTITUTIVO

Il servizio incluso nel canone mensile base prevede che il Fornitore metta a disposizione un veicolo sostitutivo, direttamente o eventualmente anche tramite primarie società di noleggio, secondo le seguenti modalità, caratteristiche e nei casi previsti:

- (i) quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore a 8 (otto) ore lavorative;
- (ii) furto dell'autoveicolo noleggiato;
- (iii) danno grave dell'autoveicolo che rende antieconomica per il Fornitore la riparazione;
- (iv) riparazione dell'autoveicolo in modo non idoneo all'uso ed insicuro.

L'autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro 2 (due) ore lavorative dalla richiesta.

Riconsegna da parte di AdP del veicolo avuto in sostituzione:

- (i) fino al ripristino della vettura da riparare ovvero entro le 8 ore lavorative successive alla conferma dell'avvenuta riparazione comunicata dal Centro di Servizio ad ADP;
- (ii) entro 60 giorni dall'evento nell'ipotesi di danno grave dell'autoveicolo;
- (iii) entro 60 giorni dall'evento nel caso di furto dell'autoveicolo noleggiato;
- (iv) entro 60 giorni dalla consegna dell'autoveicolo sostitutivo nell'ipotesi di autoveicolo riparato in modo da essere non idoneo all'uso ed insicuro.

Il ritiro e la consegna del veicolo sostitutivo devono avvenire presso il Centro di servizio indicato dal Fornitore, il più vicino al luogo di lavoro dell'utilizzatore del veicolo oggetto del "fermo".

Il veicolo sostitutivo deve essere di categoria pari a quella del veicolo sostituito, dotato di copertura assicurativa obbligatoria R.C.A..

Il servizio è da intendersi reso sull'intero territorio italiano.

Resta inteso che il Fornitore addebiterà comunque ad AdP ogni spesa accessoria non compresa nel servizio veicolo sostitutivo come ad esempio: carburante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato da AdP, ecc.

In qualsiasi caso di sostituzione, nulla potrà essere richiesto in pagamento o garanzia al conducente all'atto della consegna o riconsegna.

Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo sostitutivo non andranno a concorrere nel chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.

All'autoveicolo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni (manutenzione, etc.) del presente Capitolato relative agli autoveicoli noleggiati.

16. SOCCORSO STRADALE

Il Fornitore deve assicurare, in caso di fermo del veicolo per avaria, entro il territorio dello Stato, soccorso stradale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, entro un tempo non superiore a 3 (tre) ore dall'avvenuta segnalazione telefonica del fermo, fatto salvo particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.

Il soccorso stradale deve garantire il traino e recupero dell'autoveicolo non marciante al più vicino Centro di servizio.

In caso di non riparabilità entro le 2 (due) ore dell'autoveicolo, l'organizzazione di assistenza deve aiutare il conducente e gli eventuali passeggeri affinché possano proseguire il viaggio per il rientro in sede o l'eventuale prosecuzione del servizio o raggiungere il Centro di servizio più vicino per il ritiro del veicolo sostitutivo, reperire un albergo, ecc.

Il servizio potrà essere attivato mediante semplice richiesta telefonica. Al conducente del veicolo potrà al più essere richiesta l'esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. Viene escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione, da parte del conducente, fatti salvi gli interventi prestati sui tratti di rete autostradale oggi in monopolio di specifici operatori o gli interventi attivati tramite colonnine autorizzate che comportano l'intervento di operatori alternativi rispetto a quelli previsti dal Fornitore.

Qualora il fermo veicolo si verifichi oltre 50 chilometri da una delle sedi operative di AdP, il Fornitore e per esso la Società di assistenza dovrà, a proprie spese, trasferire il veicolo e riconsegnarlo ad AdP presso il centro indicato più vicino alla sede operativa di AdP.

Detto servizio di soccorso stradale potrà essere prestato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata ad AdP; in ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora gli autoveicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi ad AdP.

Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 3 ore fatto salvo particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.

Nel caso di ritardo negli interventi di recupero per avaria del veicolo verrà applicata la relativa penalità prevista al **punto 9, lett. d)**.

17. REFERENTI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Fornitore deve nominare un responsabile unico per l'esecuzione del contratto, a cui AdP dovrà fare esclusivo riferimento per qualsiasi comunicazione relativa al contratto. Il referente deve essere sempre reperibile telefonicamente e deve in particolare garantire il corretto adempimento contrattuale della fornitura ed in particolare coordinare e pianificare le consegne, gestire e monitorare i servizi di assistenza e manutenzione, risolvere eventuali disservizi e gestire i reclami provenienti dagli utilizzatori dei veicoli, monitorare tutti i servizi affidati a terzi ma facenti parte del contratto di noleggio, etc.

Per l'esecuzione del contratto il Fornitore deve far riferimento al servizio Gestione Mezzi di AdP (Sig. Natale Ranito), salvo diverse disposizioni in corso d'opera.

Le parti si impegnano a comunicare gli indirizzi e i recapiti per le comunicazioni relative all'esecuzione del contratto e alle relative variazioni.

18. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il Fornitore s'impegna a rispettare e fare rispettare al proprio personale l'obbligo di riservatezza e a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi propri, al di fuori delle specifiche indicazioni di AdP, in alcun modo le informazioni, i dati e le notizie di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Il Fornitore malleva AdP da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei collaboratori che utilizzerà.

19. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore è l'unico responsabile in caso di infortuni o danni arrecati alle persone o cose, tanto di AdP che di terzi, derivanti da manchevolezze o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Il Fornitore s'impegna ad applicare la normativa nazionale vigente in materia di sicurezza e dovrà dichiarare di conoscere perfettamente le norme contenute nel decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii. modificazioni ed interpretazioni, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, mallevando AdP da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

20. ADEGUAMENTO DEI CANONI

I canoni offerti dal Fornitore, fatto salvo quanto riportato nel successivo capoverso, si intendono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto di noleggio del singolo autoveicolo e non sarà dunque riconosciuto alcuna maggiorazione degli stessi.

L'adeguamento del canone in corso di contratto sarà previsto solo per fatti al di fuori della capacità di intervento del Fornitore, come aumenti della tassa di possesso, eventuali sovrattasse e/o istituzioni di tributi o altri oneri straordinari momentanei o permanenti connessi con l'utilizzo dei veicoli (es.: una tantum), comunque oggettivamente riscontrabili da pubblicazioni su organi di stampa governativi (Gazzetta Ufficiale).

Tali aumenti dovranno essere commisurati agli aumenti effettivamente intervenuti e comunicati ad AdP in anticipo rispetto alla loro fatturazione.

21. ECCEDENZE CHILOMETRICHE

Il Fornitore, alla scadenza del contratto di noleggio, addebiterà o rimborserà ad AdP i chilometri eccedenti o inferiori il monte chilometrico previsto in ogni singolo contratto di noleggio, utilizzando la seguente formula per la valutazione del costo chilometrico in eccesso o in difetto:

$$P = (0.20 * \text{Canone} * n) / \text{Km}$$

Dove:

P = costo per Km in eccesso o in difetto

0.20 = coefficiente di abbattimento

Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa)

n = durata del noleggio espressa in mesi

Km = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio

L'addebito o il rimborso dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali sarà applicato tenendo conto di una franchigia del 10% rispetto alla percorrenza contrattuale.

In caso di risoluzione o restituzione anticipata a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale dovrà essere riproporzionata al periodo effettivo di detenzione dell'autoveicolo così come per le franchigie chilometriche.

22. RICONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

AdP si impegna, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione, o scadenza anticipata, a riconsegnare gli autoveicoli presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore) e nelle condizioni in cui li ha ricevuti, salvo il normale stato di usura.

AdP si riserva una franchigia di 20 (venti) giorni per la restituzione del veicolo a fine contratto. I veicoli devono essere ritirati a cura e spesa del Fornitore entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla scadenza del contratto o dalla cessazione del servizio ad altro titolo.

Il Fornitore si impegna a stipulare un verbale di riconsegna del veicolo nel quale saranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria e/o di meccanica.

Eventuali spese di ripristino dell'autoveicolo, non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, saranno addebitati ad AdP previa dichiarazione di congruità di quest'ultima, con l'esclusione dei danni dovuti a montaggio di accessori o modifiche all'allestimento, il cui costo di ripristino sarà a totale carico di AdP.

Per "normale stato di usura" si intende l'appropriato utilizzo del veicolo che comporti degrado dello stesso senza presentare rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione.

A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenziazioni di massima tra "normale usura" e "danno".

NORMALE USURA	DANNO
Fanaleria opacizzata	Fanaleria rotta
Guarnizioni non più a tenuta	Guarnizioni tagliate o rinsecchite
Selleria lisa	Selleria interna tagliata
Paraurti con leggere abrasioni; punti ruggine; lievi rigature in prossimità di blocchetti di chiusura porte e vani maniglie	Particolari mancanti: sigle, rivestimenti interni, fanaleria, etc.
Aloni scuri in prossimità di maniglie alzacristallo, apertura porte, interruttori ed organi di uso	Strumentazioni fuori uso, parabrezza scheggiato

23. ESTENSIONE CONTRATTO

AdP si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, durante il periodo contrattuale, l'estensione del contratto di noleggio di autoveicoli.

Nel caso di nuovi ordini restano invariate tutte le condizioni e prescrizioni di fornitura indicate nel presente Capitolato.

In caso di variazione sui modelli, il Fornitore può proporre un modello alternativo della stessa categoria e/o con caratteristiche simili, che AdP si riserva di accettare.

24. FACOLTÀ DI PROROGA

AdP si riserva la facoltà di disporre la proroga del contratto, da inoltrarsi a mezzo comunicazione p.e.c. all'affidataria del servizio entro 30 giorni prima della data di scadenza del contratto stesso, ai medesimi patti e condizioni, per 12 mesi.